

**DELIBERAZIONE 6 MARZO 2014**  
**97/2014/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, 119/05 (di seguito: deliberazione 119/05) come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 310/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 310/2013);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di stoccaggio Stogit);
- la lettera inviata dagli uffici dell'Autorità da Stogit del 12 febbraio 2014, prot. Autorità 004488 del 13 febbraio 2014 (di seguito: lettera 13 febbraio 2014)

## CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e rigassificazione del gas naturale, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- con deliberazione 310/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto che le capacità non ancora conferite per l'anno termico 2013/2014 potessero essere rese disponibili, da Stogit, per servizi di stoccaggio infrannuali, caratterizzati da disponibilità di prestazioni di erogazione limitatamente al periodo centrale della fase di erogazione caratterizzato da maggiori consumi ed i corrispettivi applicati alle capacità di trasporto così conferite;
- con la deliberazione 353/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto che Stogit proceda giornalmente (e in prima applicazione settimanalmente) all'aggiornamento dei volumi giornalieri effettivi massimi erogabili durante la fase di erogazione (fatte salve ulteriori indicazioni da parte del Ministero) aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti che può essere messa a disposizione a decorrere dal primo giorno, successivo al momento della pubblicazione;
- con lettera 13 febbraio 2014, Stogit ha presentato la proposta di aggiornamento del proprio codici funzionale al recepimento delle deliberazioni 310/2013/R/gas e 353/2013/R/gas nonché i risultati della consultazione della medesima proposta;
- la proposta di aggiornamento di cui al precedente alinea contiene al Capitolo 2, § 2.3.14, criteri generali per la determinazione delle prestazioni di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas per l'anno termico 2013/2014; tali criteri non risultano sufficientemente dettagliati da consentire agli utenti di stimare, sulla base dell'andamento dell'erogazioni da stoccaggio, le prestazioni che potranno aggiuntive che si potranno rendere disponibili nel corso delle successive fasi di erogazione;
- con la deliberazione 85/2014/R/gas, l'Autorità ha definito modalità per l'allocatione dei servizi di punta e uniforme per l'anno termico 2014/2015, nonché integrazioni in relazione alla gestione delle capacità di iniezione e dei corrispettivi applicati a copertura dei costi di trasporto;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità, al comma 9.4, ha anche previsto che le imprese di stoccaggio pubblichino sul proprio sito internet, prima dello svolgimento delle procedure di allocatione di cui al presente provvedimento, i criteri in base ai quali determinano le prestazioni di erogazione aggiuntive di cui alla deliberazione 353/2013/R/gas e 552/2013/R/gas; pertanto l'esigenza, sopra richiamata in relazione ai criteri definiti al Capitolo 2, § 2.3.14, della proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, di consentire agli utenti di prevedere le prestazioni di erogazione di stoccaggio aggiuntive a quelle conferite, relativamente alle prossime fasi di erogazione, trova tutela nell'ambito della pubblicazione da effettuarsi ai sensi del comma 9.4, della deliberazione 85/2014/R/gas;
- le tempistiche di approvazione e aggiornamento del codici di stoccaggio, al fine di recepire le disposizioni della deliberazione 85/2014/R/gas non sono compatibili

con le tempistiche del conferimento delle capacità di stoccaggio che decorre dal 1 aprile 2014.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice trasmessa da Stogit sia conforme con le disposizioni delle deliberazioni 310/2013/R/gas e 353/2013/R/gas;
- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza dell'Autorità, la suddetta proposta di modifica del codice di stoccaggio, ferma restando la necessità di integrare il medesimo ai fini del recepimento delle disposizioni della deliberazione 85/2014/R/gas;
- sia necessario prevedere che la disciplina attuativa della deliberazione 85/2014/R/gas sia definita da Stogit in tempo utile per l'erogazione dei servizi di stoccaggio con decorrenza 1 aprile 2014, ferma restando la successiva verifica da parte dell'Autorità di tale disciplina con la regolazione vigente

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza e nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmesso da Stogit con lettera 13 febbraio 2014 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. Stogit pubblica le modifiche del proprio codice di stoccaggio, funzionali a recepire le disposizioni della deliberazione 85/2014/R/gas ed assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati. Nelle more della verifica e approvazione delle proposte di aggiornamento del codice di stoccaggio, si applica il codice di stoccaggio risultante dalle predette modifiche pubblicate da Stogit;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versioni aggiornata del codice di stoccaggio, trasmesso da Stogit, come risultante dalle modifiche di cui al punto 1, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*